CAMERA DEI DEPUTATI N. 1217-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO)

(Relatore: **ROSSI**)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO

DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

Presentato il 31 gennaio 1984

—

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1984

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Come voi già ben sapete l'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, successivamente modificato dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 390, prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentita la Commissione consultiva approvi le tariffe per l'assicurazione obbligatoria della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per un periodo non inferiore ad un anno.

Tale aumento doveva essere approvato dal CIP in data 31 gennaio 1984; ma la trattativa in corso sul costo del lavoro unita alla necessità di riferire dettagliatamente alle Commissioni industria, commercio e artigianato della Camera e del Senato, hanno fatto sì che risultasse conveniente far slittare suddetto aumento al 29 febbraio 1984.

Onde poter sanare il periodo 31 gennaio-29 febbraio, anche perché in base alla vigente legislazione non è possibile prorogare le tariffe in corso al 31 gennaio 1983 e neppure si può, per tale materia, ricorrere a provvedimenti amministrativi provvisori, secondo anche il parere del Consiglio di Stato, si è giudicato indifferibile l'esigenza di fissare le tariffe dal 31 gennaio al 29 febbraio 1984, mediante decreto-legge.

Per il periodo che va oltre il 29 febbraio dovranno trovare applicazione le tariffe, che saranno approvate dal CIP entro tale data.

Pertanto all'articolo 1 il decreto prevede di mantenere in vigore fino al 29 febbraio le tariffe stabilite per il periodo 1° febbraio 1983-31 gennaio 1984. Da ciò deriva che, dopo l'applicazione delle nuove tariffe che saranno stabilite entro il 29 febbraio 1984 le nuove tariffe avranno applicazione per il periodo che va dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985.

L'articolo 2 dà la possibilità alle compagnie di approntare i documenti assicurativi in base alle nuove tariffe e l'invio alle organizzazioni periferiche.

L'articolo 3, sempre in conseguenza con quanto prevede l'articolo 1, relativamente allo slittamento di un mese per l'applicazione delle nuove tariffe, dà la possibilità alle imprese di assicurazione di presentare eventuali integrazioni alle proposte di tariffe già presentate.

ROSSI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi.	**Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale dei prezzi.**
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, concernente proroga al 29 febbraio 1984 delle tariffe e delle condizioni di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stabilite con la delibera n. 3/1983 dal Comitato interministeriale dei prezzi.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1984, N. 8

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 31 gennaio 1984, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 30 del 31 gennaio 1984.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 3/1983 del Comitato interministeriale prezzi, con la quale sono state stabilite le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° febbraio 1983 al 31 gennaio 1984;

Considerato che non è stato possibile approvare nel termine del 31 gennaio 1984 le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 29 febbraio 1984 le tariffe e le condizioni generali di polizza della predetta assicurazione stabilite dalla delibera citata n. 3/1983, allo scopo di consentire la determinazione delle nuove tariffe e condizioni generali di polizza da parte del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Fino al 29 febbraio 1984 restano ferme per i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza stabilite con il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3/1983 del 27 gennaio 1983.

2. Le nuove tariffe da determinarsi entro il 29 febbraio 1984 avranno vigore dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1985.

ARTICOLO 2.

Per i contratti in corso al 1° febbraio 1984, che verranno a scadere nel corso dello stesso mese, le imprese potranno rilasciare il certificato ed il contrassegno anche oltre il termine indicato dal-

l'articolo 16 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, purché entro venti giorni dalla data di scadenza del premio. In tal caso continueranno a valere, fino al rilascio dei nuovi documenti, quelli già rilasciati per il periodo assicurativo antecedente, e l'assicuratore resterà obbligato in base a questi ultimi documenti, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento, fino alle 24 ore del ventesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza del premio.

ARTICOLO 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 le imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno facoltà di presentare fino al 7 febbraio 1984 eventuali varianti ed integrazioni alle tariffe già depositate.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.